

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza del 27.06.2016, avente ad oggetto restituzione somme e vertente

TRA

CORRENTISTA

4
ATTORE
E

Banca SPA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 27.06.2016 i procuratori delle parti concludevano riportandosi alle conclusioni formalizzate nei rispettivi atti difensivi chiedendo che la causa venisse assegnata a decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc. concesso con decorrenza posticipata.

MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 01 settembre 2012 Bucci Giancarlo conveniva in giudizio la Banca spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

accertata l'apocriefità delle firme apposte sugli assegni bancari meglio evidenziati nella premessa del presente atto, dichiarare la responsabilità contrattuale della Banca convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente intestato al CORRENTISTA pari a complessivi € 11.822,36, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle date dei singoli addebiti all'effettivo soddisfo;

condannare altresì la Banca convenuta al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, sotto ogni profilo valutati, subiti e subendi dall'attore quantificati, anche in via equitativa ex art. 1226 cc, nella somma di E. 10.000,00, ovvero in quella maggiore o minore che verrà determinata dall'on. Tribunale adito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 04.01.2013 si costituiva in giudizio la Banca spa, la quale, impugnando e contestando le richieste così come formulate da controparte perchè totalmente infondate in fatto ed in diritto, conclude: -esaminati i fatti, le circostanze, gli atti e documenti esibiti, allegati e prodotti a dimostrazione di quanto in premessa, rigettare integralmente la domanda attrice perchè totalmente infondata in fatto ed in diritto;

-condannare l'attore ex art. 96 cpc alla somma che verrà ritenuta di giustizia;

Sentenza, Tribunale di Teramo, Giudice Marco Di Biase, n. 770 del 7 luglio 2017

condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio.

In via istruttoria venivano espletate la prova testimoniale e la CTU.

L'attore assumeva che nel periodo di tempo compreso tra il 18.09.2009 ed il 29.12.2010 erano stati posti all'incasso n. 20 assegni bancari per un importo complessivo di € 11.822,36 senza che vi fosse stata alcuna disposizione in tal senso, ritenendo di non averli né compilati né sottoscritti.

La domanda attorea è infondata e, pertanto, allo stato, non merita accoglimento.

Dall'istruttoria è, infatti, emerso che le firme apposte in calce agli assegni di cui è causa sono del CORRENTISTA.

Il CTU dott. OMISSIS ha accertato che tutte le firme contestate ed esaminate in originale sono da ritenersi con certezza tecnica e metodologica autografe e, quindi, riconducibili alla mano del CORRENTISTA; per quanto riguarda le firme visionate in copia il CTU ha precisato che non è possibile esprimersi in termini di assoluta certezza per le motivazioni rese sulle insidie e sui limiti delle fotocopie, ma, sulla base di indizi numerosi univoci e concordanti, ha ritenuto molto probabile che le stesse siano state apposte da CORRENTISTA.

Questo Giudice ritiene di doversi uniformare al motivato parere dell'ausiliare, in quanto espresso con motivazione logica e razionale e basato su esatti criteri tecnici, frutto di attenta e scrupolosa disamina degli elementi di valutazione in suo possesso.

Risulta, pertanto, provato che le firme contestate e sconosciute dall'attore sono autografe. Ne consegue che gli assegni sono stati cambiati correttamente.

Risulta, altresì, dimostrato che la Banca al momento del cambio ha seguito la procedura prevista in materia: gli assegni venivano cambiati dopo la verifica della firma depositata.

Il teste OMISSIS escusso all'udienza del 28.01.2014, nella qualità di Direttore della filiale Bis in Alba Adriatica, ha confermato che "quando veniva la MOGLIE CORRENTISTA con assegni di piccolo importo non c'erano problemi e comunque facevamo la verifica della firma e per importi di 3.000/3.500 a salire telefonavamo al CORRENTISTA per ulteriore controllo e lui mi autorizzava al cambio."

Non sussiste, dunque, alcuna responsabilità contrattuale della Banca convenuta.

Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento ex art. 96 cpc del risarcimento dei danni attesa la palese temerarietà dell'attuale procedimento.

La richiesta di condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. si concretizza quando il diritto di agire e di resistere in giudizio assume i caratteri dell'abuso in quanto esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.

Partendo dal presupposto che un atteggiamento che integra l'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. ha necessariamente come fondamento un mancato utilizzo della normale diligenza, la condotta temeraria si configura quando la parte possa avvertire agevolmente l'ingiustizia o l'infondatezza della propria domanda, addivenga alla consapevolezza del proprio torto, riveli la coscienza e volontà di servirsi del processo per conseguire scopi estranei ai suoi fini istituzionali o infine renda evidente il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della coscienza temeraria.

Tale domanda è fondata e va accolta.

Infatti, per quanto osservato sopra, le ragioni della domanda attorea si sono rivelate all'esito dell'istruttoria completamente destituite di fondamento.

Inoltre, la difesa dell'attore (la quale ha contestato e disconosciuto le firme apposte in calce agli assegni, quando, per converso, è emerso che è stato lui stesso ad averle apposte) è indice di un atteggiamento defatigatorio, con il quale si fa uso degli strumenti processuali, rilevante agli effetti dell'art. 96 cpc.

Ai fini della quantificazione del danno, si può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese di giudizio (in questo senso Cass. S.U. 19.02.2002 n. 2420).

Pertanto, questo giudicante ritiene che, considerata l'entità della somma richiesta in restituzione e la durata del giudizio, parte attrice vada condannata al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, in favore della parte convenuta, che si quantificano equitativamente in E. 1.500,00 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda e alla attività processuale svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario; dott. Marco Di Biase, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da CORRENTISTA nei confronti della Banca Spa, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così decide:

- rigetta la domanda attrice;
- condanna parte attrice al risarcimento del danno, in favore di parte convenuta, che si liquida in € 1.500,00, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% su detta somma per spese, NA e CPA come per legge;
- pone a carico di parte attrice le spese della espletata perizia tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Teramo, addì 3 Luglio 2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*